

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: VALORIZZ. E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO RURALE

DETERMINAZIONE

N. A01200 del 21/02/2012

Proposta n. 2918 del 20/02/2012

Oggetto:

indicazioni operative per l'organizzazione delle attività e la definizione delle modalità operative per la ricognizione dei danni e la perimetrazione degli ambiti territoriali di riferimento a seguito delle evento calamitoso abbondanti nevicate e gelate dal 3 febbraio al 19 febbraio 2012

Proponente:

Estensore	MARANGI ANTONIO	_____
Responsabile del procedimento	MARANGI ANTONIO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: indicazioni operative per l'organizzazione delle attività e la definizione delle modalità operative per la ricognizione dei danni e la perimetrazione degli ambiti territoriali di riferimento a seguito delle evento calamitoso abbondanti nevicate e gelate dal 3 febbraio al 19 febbraio 2012

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

Su proposta del Dirigente dell'Area Valorizzazione e sostenibilità del territorio rurale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, che detta le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio;

Visto il Decreto Dirigenziale n. A12122 del 21/12/2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura di adottare Determinazioni Dirigenziali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 102/2004 e successivo decreto legislativo n. 82/2008 che prevede all'art.5 interventi compensativi a favore di imprese agricole di cui all'art.2135 danneggiate da eventi atmosferici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentarie e Forestali n.1324 del 18.01.2012 - Piano assicurativo agricolo anno 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2009, n. 220 che approva il documento concernente le procedure generali per l'attivazione degli interventi e le disposizioni applicative del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 102 e successivo decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 ;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1149 del 21.05.2009 avente per oggetto l'Approvazione della modulistica per l'attuazione dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008, adeguata alle disposizioni contenute nel documento approvato con D.G.R. n. 220 del 3.4.2009.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2012 n. 43 con quale si dichiara, ai sensi della L.R. 11 aprile 1985 n. 37 art. 13, lett. a), lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi atmosferici a carattere nevoso con inizio il 3 febbraio 2012 nel territorio della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 17.02.2012 concernente :”Misure urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici a carattere nevoso verificatisi nel Lazio. Definizione delle procedure per l'attivazione della Misura 126 del PSR 2007/2013 del Lazio per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato dagli eventi calamitosi. Sostegno al credito;”

CONSIDERATO che sul territorio nazionale ed in particolare su tutto il territorio regionale dal 3 febbraio 2012 al 19 febbraio 2012 si sono verificate abbondanti nevicate e successive gelate, con conseguenti danni a colture e strutture aziendali;

CONSIDERATO altresì, che la Direzione Regionale Agricoltura a seguito delle abbondanti nevicate, oltre alle procedure previste dalla D.G.R. 220/2009, al fine di agevolare e semplificare le imprese agricole danneggiate dall'evento in parola ha attivato un account: emergenza_agricoltura_lazio@regione.lazio.it per la segnalazione dei danni;

CONSIDERATO che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di imprese agricole, organizzazioni professionali e Comuni presso l'account sopracitato;

RITENUTO opportuno, al fine di accelerare le procedure di delimitazione del territorio danneggiato, di ritenere valide le segnalazioni pervenute presso l'account emergenza_agricoltura_lazio@regione.lazio.it;

CONSIDERATO che le procedure vigenti prevedono la segnalazione dell'evento calamitoso entro cinque giorni dalla cessazione dell'evento stesso, e che quindi le stesse segnalazioni dovranno essere inviate alla Direzione Regionale Agricoltura presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) o tramite l'utilizzazione dell'account: emergenza_agricoltura_lazio@regione.lazio.it entro il 24 febbraio 2012;

RITENUTO altresì necessario, al fine di agevolare le imprese agricole danneggiate dall'evento calamitoso, approvare in un unico atto il documento allegato, facente parte integrante al presente provvedimento, denominato: "Procedure e modulistica per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative relative all'evento calamitoso abbondanti nevicate e gelate dal 3 febbraio al 19 febbraio 2012";

CONSIDERATO che la DGR n. 48/2012 citata prevede tra l'altro la definizione delle procedure per l'attivazione della Misura 1.2.6 del PSR 2007/2013 del Lazio per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato dagli eventi calamitosi;

RITENUTO di stabilire che per le aziende agricole danneggiate dall'evento calamitoso, per le quali sia stata effettuata una segnalazione entro il termine del 24 febbraio 2012, la decorrenza delle spese, qualora siano posti limiti sulla retroattività delle stesse nell'ambito attuativo della misura 126, può decorrere dal momento successivo alla avvenuta segnalazione;

RITENUTO che per accedere al regime di aiuti che potrà essere attivato con la misura 126 del PSR 2007/2013 del Lazio o con il fondo di solidarietà, l'impresa agricola danneggiata dovrà procedere in ogni caso al perfezionamento della domanda e che, in tal caso, le modalità operative per l'inoltro delle istanze per l'adesione al regime di aiuti della misura 126 saranno definite con successivi provvedimenti che terranno conto dell'avanzamento dell'iter negoziale con i servizi UE, mentre per l'adesione al fondo di solidarietà nazionale, a seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte del MIPAF, si procederà nel rispetto delle procedure previste nell'allegato citato facente parte integrante del presente provvedimento.

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate

1. che le segnalazioni di danno per l'evento calamitoso correlato alle abbondanti nevicate e gelate dal 3 febbraio al 19 febbraio 2012, dovranno essere inviate alla Regione Lazio entro il 24 febbraio 2012;
2. di approvare in un unico atto il documento allegato, facente parte integrante al presente provvedimento, denominato: "Procedure e modulistica per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative relative all'evento calamitoso abbondanti nevicate e gelate dal 3 febbraio al 19 febbraio 2012";
3. che le segnalazioni dovranno essere inviate alla Direzione Regionale Agricoltura presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) o anche tramite l'utilizzazione dell'account: emergenza_agricoltura_lazio@regione.lazio.it entro il 24 febbraio 2012;
4. di stabilire che per le aziende agricole danneggiate dall'evento calamitoso, per le quali sia stata effettuata una segnalazione entro il periodo consentito di cui al precedente punto 1, la decorrenza delle spese, qualora siano posti limiti sulla retroattività delle stesse nell'ambito attuativo della misura 1.2.6, può decorrere dal momento successivo alla avvenuta segnalazione;
5. rimane fermo che per accedere al regime di aiuti che potrà essere attivato con la misura 1.2.6 del PSR 2007/2013 del Lazio o con il fondo di solidarietà, l'impresa agricola danneggiata dovrà procedere in ogni caso al perfezionamento della domanda. In tal caso le modalità operative per l'inoltro delle istanze per l'adesione al regime di aiuti della misura 1.2.6 saranno definite con successivi provvedimenti che terranno conto dell'avanzamento dell'iter negoziale con i servizi UE, mentre per l'adesione al fondo di solidarietà nazionale, a seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte del MIPAF, si procederà nel rispetto delle procedure prevista nell'allegato di cui al punto 2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore regionale

Dott. Roberto Ottaviani

**PROCEDURE E MODULISTICA PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E DISPOSIZIONI
APPLICATIVE RELATIVE ALL'EVENTO CALAMITOSO ABBONDANTI NEVICATE E GELATE DAL 3
FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 2012**

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

e successivo Decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82

Il presente documento è composto di n. 51 pagine compreso il frontespizio

PROCEDURE

1. Interventi compensativi

1.1 Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi compensativi, previsti all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004, le imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, e dell'iscrizione all'albo delle imprese agricole presso la CCIAA competente per territorio o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province e della Partita IVA ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del sopracitato decreto legislativo n. 102/2004, che abbiano subito danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile **ordinaria**.

E' da tenere presente, che i beneficiari degli aiuti sono gli agricoltori singoli oppure l'associazione dei produttori (cooperative di produzione agricola) e che l'aiuto complessivo (all'agricoltore o alla cooperativa) non deve, in nessun caso, superare le effettive perdite subite dall'agricoltore.

1.2 Procedure per la delimitazione dei territori danneggiati

L'art. 6 del decreto legislativo 29.3.2004 n. 102, al fine di attivare gli interventi di cui all'art.5, prevede che la Regione, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni, delibera, con atto della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di richiesta di declaratoria dell'eccezionalità, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 5 del D.Legs. n.102/2004. Il suddetto termine di 60 giorni può essere prorogabile di ulteriori 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale.

I Comuni, pertanto, segnalano il verificarsi dell'evento calamitoso, entro cinque giorni dalla cessazione dello stesso, alle Aree Settori Provinciali Agricoltura,(di seguito ASPA) competenti per territorio. Pertanto la segnalazione deve essere effettuata entro il **24 febbraio 2012**. La segnalazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il tipo di evento (abbondanti nevicate e/o gelate);
- le località coinvolte (fogli catastali e particelle);
- le produzioni agricole, le strutture aziendali danneggiate.

La procedura di delimitazione del territorio ha inizio con gli accertamenti degli effetti dannosi provocati dagli eventi calamitosi, da parte delle ASPA che, di norma devono essere ultimati entro i successivi 30 giorni dalla cessazione degli eventi e comunque nei tempi utili affinché il provvedimento della Giunta regionale di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi sia assunto entro i limiti temporali perentori fissati dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 102/2004.

Le ASPA, entro il termine sopraccitato di trenta giorni successivi alla cessazione dell'evento, delimitato il territorio colpito dall'evento calamitoso, accertata l'entità dei danni, individuate le provvidenze da concedere, trasmettono **una dettagliata relazione** corredata dai dati meteo alla Direzione Regionale Agricoltura (Area competente). Le ASPA trasmettono, comunque, detta relazione, anche nel caso in cui i danni accertati risultino inferiori alla soglia prevista del 30% .

Nel caso in cui sul territorio colpito dall'avversità non siano presenti stazioni agrometeorologiche di rilevamento, sarà necessario reperire adeguate informazioni oggettive da altre fonti, come segnalazione degli enti locali (comuni, comunità montane, province, ecc.) oppure informazioni di stampa, materiale fotografico e quanto altro riscontrabile a sostegno dell'eccezionalità dell'evento.

La Direzione Regionale Agricoltura (Area competente) predispone gli atti per la proposta di deliberazione della declaratoria dell'evento presumibilmente eccezionale. La Giunta Regionale approva la sopraccitata proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso. Il suddetto termine è elevabile a 90 giorni, a seguito dell'ampiezza dei danni, di indagini particolarmente complesse e di rilevanza regionale accertate dalla Giunta Regionale. Nella stessa deliberazione dovranno anche essere indicate le tipologie di intervento compensativo che si propongono al Mi.P.A.A.F. per il risarcimento del danno a seguito dell'evento calamitoso.

Il D.Lgs. 102/2004 al comma 4 dell'art. 5 e successive modificazioni prevede l'esclusione dagli interventi compensativi dei danni causati da eventi calamitosi alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

Gli eventi calamitosi, le colture e le strutture aziendali ammissibili all'assicurazione agevolata sono riportati nel piano assicurativo agricolo annuale, approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 30 novembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 102/ 2004 e successive modificazioni.

Solo ai fini dell'eventuale attivazione della misura 1.2.6., le ASPA provvedono, sulla base delle segnalazioni pervenute, a rilevare i danni per le strutture aziendali danneggiate assicurabili secondo il Piano Assicurativo anche se non di fatto assicurate.

I modelli informatici già in uso, da allegare alla proposta di declaratoria, si intendono confermati ad eccezione del modello G. Si ricorda che su tali modelli devono essere indicati soltanto i danni a carico delle singole colture che incidono sulla produzione media ordinaria in misura superiore al 30%. Quindi i danni con incidenza inferiore non vanno rilevati e nei modelli, in corrispondenza delle relative colture, deve essere riportata la produzione media ordinaria (non danneggiata).

Le ASPA, al fine di agevolare la fase di delimitazione dei danni e i riscontri da parte dei tecnici incaricati, individuano e trasmettono alla Direzione Regionale Agricoltura (Area competente), le rese medie e prezzi medi delle singole coltivazioni per l'anno in corso e per il triennio precedente.

1.3 Danni derivanti da precedenti eventi calamitosi

Il calcolo del danno può anche includere le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, purché tali eventi non siano stati oggetto di precedenti interventi compensativi. Per attivare le misure di aiuto, gli eventi calamitosi debbono, comunque, aver determinato una perdita non inferiore al 30% della coltura colpita .

Le perdite dovute a precedenti avversità naturali che hanno colpito la stessa coltura o altre colture, in misura inferiore al 30%, sono conteggiate solo ai fini dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile e non sono calcolate nel cumulo delle perdite oggetto di intervento.

1.4 Attivazione degli interventi

L'efficacia degli atti resta comunque condizionata all'emissione del decreto ministeriale di riconoscimento di eccezionalità dell'evento.

Le domande per beneficiare degli interventi contributivi e creditizi previsti dal D.lgs.102/2004 e successive modificazioni sono presentate alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio utilizzando gli appositi modelli, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1.5 Tipologia degli interventi compensativi

Possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ricadenti nelle zone delimitate che abbiano subito danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria . Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole sopracitate possono essere concessi i diversi aiuti, previsti all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 102/2004, in forma singola o combinata, a scelta della Regione, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

Interventi per danni alle produzioni agricole

- contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e fino all'80% nelle altre zone, del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
- 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 102/2004;
- agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8 del D. Lgs n. 102/2004.

Interventi per danni a carico di strutture , attrezzature e scorte

- In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e fino all'80% nelle altre zone, dei costi effettivi.

Interventi per danni a carico delle infrastrutture connesse all'attività agricola

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, previste dall'art. 5 del D.Lgs n. 102/2004, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

1.6 Procedure e modalità istruttorie generali

1.6.1 Presentazione delle domande

Le domande di richiesta dei benefici vengono redatte su apposita modulistica riportata di seguito.

Le domande conformi al modello disponibile presso le ASPA, o scaricabili dal sito "Internet regionale" www.agricoltura.regione.lazio.it, compilate in ogni parte e completate della documentazione prevista, dovranno essere presentate presso le seguenti strutture competenti per territorio:

Area Settore Provinciale Agricoltura - Frosinone ;

Area Settore Provinciale Agricoltura - Latina;

Area Settore Provinciale Agricoltura - Rieti,

Area Settore Provinciale Agricoltura - Roma;

Area Settore Provinciale Agricoltura - Viterbo;

entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria di eccezionale evento calamitoso.

Gli elementi, le dichiarazioni e gli impegni riportati in domanda sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e pertanto soggette alle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 novembre 2000 ed alla decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR previste nel caso di falsità negli atti, dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

La domanda deve risultare sottoscritta in ogni sua parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Le domande di intervento possono essere presentate da imprese agricole singole ed associate di cui al precedente punto 1.1. del presente documento (beneficiari) che risultano avere subito un danno alla produzione lorda vendibile dell'azienda non inferiore al 30%.

Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Per il calcolo dell'incidenza del danno la produzione lorda vendibile ordinaria deve essere al netto dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

Le richieste di intervento devono rientrare tra quelle previste nel decreto di declaratoria del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e devono essere presentate dai soggetti beneficiari le cui aziende ricadono nelle zone territoriali (località) elencate nel provvedimento di delimitazione della Giunta Regionale che prevede la richiesta al Ministero della declaratoria di eccezionale evento calamitoso.

Le domande sono inoltrate alla struttura competente dell'istruttoria a mezzo posta, a mano o tramite corriere. In questo caso si considera quale data di presentazione quella del protocollo dell'ASPA, apposto sul frontespizio della domanda. Nel caso di domande inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione dell'ufficio postale accettante.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono ammesse integrazioni, fatta eccezione per quelle richieste dagli uffici istruttori. In tal caso le integrazioni devono pervenire agli uffici entro e non oltre i 15 giorni successivi dal ricevimento della richiesta stessa.

Per l'indicazione del valore della produzione media del triennio (prezzi medi e rese medie) e di quella ottenuta nell'anno dell'evento (prezzi) dovranno essere utilizzati i parametri disponibili presso le ASPA competenti per territorio. I prezzi medi riferiti all'anno dell'evento dovranno essere aggiornati mensilmente. I dati definitivi dovranno essere trasmessi, annualmente, all'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura.

Nel caso di richiesta del prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo di cui all'art. 5 comma 2 lett. B) del decreto legislativo n.102/2004 nella domanda deve essere indicato l'Istituto di credito o Ente con il quale si intende effettuare l'operazione di prestito agevolato e comunque sempre previo accertamento da parte della ditta presentante la domanda alla disponibilità dello stesso di definire le operazioni di prestito agevolato. L'ASPA competente, nel caso di istruttoria positiva, provvederà a trasmettere all'Istituto indicato per l'erogazione del prestito agevolato copia della domanda stessa unitamente al nulla osta di autorizzazione al prestito.

1.6.2. Documentazione a corredo della domanda

La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. La documentazione da allegare alla domanda è indicata in calce alla stessa e varia in relazione al tipo di intervento:

art. 5 comma 2 lett.a) - "contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e fino all'80% nelle altre zone" documentazione probante la produzione ottenuta nell'anno dell'evento calamitoso;

art. 5 comma 2 lett.b)- "Prestiti ad ammortamento quinquennale....." certificati dagli Istituti di credito per le rate dei prestiti in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, attestanti il mancato pagamento;

- relazione relativa alle maggiori esigenze di spesa di esercizio da sostenere, conseguenti al danno;

art. 5 comma 3: Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte:

- computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali vigenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- concessioni o autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia di edilizia ambientale, ovvero in attesa delle stesse, dichiarazione di inizio di attività o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni;
- eventuale assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino.

Nel caso di lavori od acquisti già effettuati:

- i documenti sopraccitati;
- consuntivi di spesa e fatture quietanzate corredate da lettera liberatoria e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00 -.

I fabbricati rurali e gli annessi rustici per i quali è richiesto il ripristino, devono risultare a norma con la vigente normativa urbanistica.

art. 5 comma 6: Interventi per il ripristino delle infrastrutture:

- computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali vigenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- concessioni o autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia di edilizia ambientale, ovvero in attesa delle stesse, dichiarazione di inizio di attività o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni;
- eventuale assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino.

Nel caso di lavori od acquisti già effettuati:

- i documenti sopraccitati;
- consuntivi di spesa e fatture quietanzate corredate da lettera liberatoria e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00 -.

1.6.3. Ricevibilità delle domande presentate

Durante tale fase viene effettuata una prima analisi delle domande al fine di accertare a cura dello ufficio competente dell'Area decentrata agricoltura quanto segue:

- che la domanda faccia riferimento all'evento atmosferico dichiarato eccezionale con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- che la domanda sia stata presentata nel termine di 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di declaratoria, nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale;
- che l'azienda e le relative colture danneggiate ricadano nel territorio delimitato.

Nel caso in cui anche uno degli elementi sopraccitati non sia rispettato e/o presente l'ufficio competente considera la domanda irricevibile e provvede a darne comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando i predetti elementi risultano rispettati e presenti, il Dirigente dell'ASPA competente a ricevere le domande provvede:

- all'assegnazione dell'istruttoria all'ufficio competente;
- all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni;
- all'affissione di avviso dell'avvio del procedimento presso l'albo della struttura.

La fase di ricevibilità si conclude entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

1.6.4 Istruttoria

L'istruttoria effettuata dagli uffici preposti deve essere conclusa entro 150 giorni successivi alla data di conclusione della fase di ricevibilità. Eventuali proroghe, eccezionali, possono essere autorizzate con atto del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura.

Terminata la fase istruttoria le ASPA trasmettono all'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura gli elenchi dei beneficiari e relativi importi ammissibili suddivisi per provvidenza.

Successivamente, sulla base delle disponibilità finanziarie, comunicate dalla Direzione Regionale Agricoltura, gli uffici dell'ASPA comunicano a ogni richiedente l'esito dell'istruttoria della domanda di intervento, rendendo nota l'entità dei benefici e le eventuali riduzioni che potranno essere disposte per carenza di fondi. Gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8, sono accessibili agli interessati.

1.6.5 Quantificazione degli interventi per danni alla produzione art. 5, comma 2, lettere a), b)

Per quanto attiene la valutazione dei danni aziendali, la soglia del 30% si determina sulla base del confronto tra la produzione lorda ordinaria della coltura interessata nell'anno in questione e la relativa produzione annuale lorda in un anno normale. Quest'ultima si calcola prendendo come riferimento i prezzi medi e le rese medie del triennio precedente di cui al precedente punto 1.2. **L'importo dell'aiuto pagabile**, per evitare compensazioni eccessive, **si**

calcola nel modo seguente: la **produzione media del periodo normale moltiplicato il prezzo medio dello stesso periodo**, da cui **si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno**. Appare opportuno precisare che gli interventi compensativi si attuano in presenza di danni con incidenza sulla produzione lorda vendibile ordinaria aziendale non inferiore 30%. Per evitare sovracompensazioni rispetto alle perdite, dall'importo lordo dell'aiuto vanno detratti eventuali risarcimenti assicurativi (diversi da quelli agevolati poiché la coltura assicurata è considerata non danneggiata), e gli ulteriori aiuti concessi per interventi previsti dall'art. 5 del D.Legs. n. 102/2004, adottati dalla Giunta regionale con la proposta di declaratoria dell'evento interessato. Nel calcolo dell'aiuto si deve tener conto, anche delle spese non sostenute a seguito del danno (cure colturali successive all'evento e raccolta) oppure delle maggiori spese conseguenti al danno stesso.

Per quanto attiene il prestito quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) la concessione del prestito stesso è subordinata alla presenza di eventuali maggiori esigenze di spesa di esercizio conseguenti al danno per l'anno in cui si è verificato l'evento e per quello successivo. Tali esigenze dovranno essere indicate in modo specifico al momento della presentazione della domanda.

1.6.6 Controlli amministrativi nella fase istruttoria

Espletata la fase di ricevibilità, il controllo amministrativo sul 100% delle domande di finanziamento consiste nella verifica dell'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la CCIAA che deve risultare, fatte salve alcune situazioni particolari quali subentri e successioni, prima dell'inizio dell'evento ed essere tale al momento della liquidazione degli indennizzi.

Per quanto riguarda le superfici, qualità di colture e produzione vanno considerati i dati dichiarati nella domanda, tenendo presente che la stessa è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Il rapporto percentuale derivante tra la produzione media del triennio precedente e la produzione ottenuta, deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio approvate con la proposta di declaratoria dalla Giunta regionale, ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori.

Qualora il danno aziendale risulti sotto la soglia del 30%, la domanda non è finanziabile. L'ufficio sulla base dell'istruttoria effettuata comunica il non finanziamento della domanda e fissa il termine di 15 giorni, affinché l'interessato possa presentare contro deduzioni.

1.6.7. Controlli a campione

Sulle domande istruite positivamente le Aree decentrate agricoltura effettuano presso le aziende controlli a campione nella misura minima del 5%.I controlli verificheranno:

- la rispondenza delle produzioni dichiarate attraverso l'acquisizione di documentazione idonea;
- la rispondenza della superficie totale ed i titoli di conduzione con quanto dichiarato nella domanda.

Conclusa la fase istruttoria gli uffici provvedono a comunicare gli esiti istruttori alle ditte interessate affinché le stesse possano presentare entro 15 giorni le proprie contro deduzioni, preavvisando nel contempo che gli importi risultanti dall'istruttoria potranno essere ulteriormente ridotti per carenza di fondi.

1.6.8. Contributi in conto capitale – art. 5 comma 2 lett- c) danni alle strutture aziendali.

Le ASPA terminate positivamente la fase istruttoria e ricevuta la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura in merito alle disponibilità finanziarie comunicano al beneficiario l'ammissibilità della domanda alla concessione del contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate dall'evento calamitoso e i termini di esecuzione lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della citata comunicazione, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta per un massimo di 6 mesi.

Per i lavori aziendali urgenti, indifferibili, (necessità improcrastinabile di ricostruzione e ripristino) necessita il preventivo sopralluogo da parte delle ASPA competenti per territorio.

Nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste deve essere data preventiva comunicazione all'ufficio preposto ai fini di ottenere l'autorizzazione. Può essere concessa una sola variante, fermo restando l'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento e il termine per l'esecuzione dei lavori.

A opere ultimate e/o nel caso di acquisto di attrezzature e scorte, i beneficiari devono presentare la richiesta di accertamento finale unitamente alla seguente documentazione:

- consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure);
- elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni, prospetti);
- fatture in originale corredate da lettere liberatorie e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00 -.
- documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nei provvedimenti di concessione;
- certificato di agibilità/abitabilità per le opere, ove necessario, acquisito anche con la procedura di silenzio assenso.

L'inizio lavori può essere attuato anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora il progetto non venga finanziato.

Analogamente, in caso di danneggiamento a dotazioni agricole (macchine, attrezzature, ecc.), l'impresa agricola beneficiaria può procedere all'acquisto, anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora l'acquisto non venga finanziato.

Eventuali cambi di beneficiario, varianti delle opere e/o dotazioni aziendali previste, proroghe dei tempi di effettuazione degli interventi di ripristino, dovranno essere preventivamente richiesti e motivati agli uffici competenti provinciali.

Tali variazioni potranno essere autorizzate confermando l'importo massimo del contributo concesso o eventualmente riducendo lo stesso in considerazione delle modifiche apportate.

Le ASPA entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, verificano l'avvenuta esecuzione delle opere, predisponendo gli atti necessari per l'impegno dei fondi e successiva liquidazione dei contributi ai beneficiari.

Per l'acquisto di macchine e delle attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nel prezzario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio, dovrà essere presentata, con la documentazione di rito, anche una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale siano riportate, per ciascuna voce di spesa i prezzi di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la determinazione degli stessi.

L'Amministrazione verificherà la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato attraverso le proprie strutture.

1.6.9. Lavori in economia

Per la verifica di congruità degli importi dei lavori in economia si fa riferimento al prezzario regionale vigente.

Per le opere effettuate in economia la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti le forniture o gli acquisti di materiale effettuati e dalla verifica della corrispondenza tra progetto approvato (computo metrico estimativo) e stato finale (consuntivo analitico) dell'intervento effettivamente realizzato. I prezzi unitari, compreso il lavoro prestato dal richiedente, non possono essere superiori a quelli determinati dal prezzario regionale vigente. Qualora gli stessi prezzari non prevedano le opere che si intendono realizzare, dovranno essere redatte specifiche analisi dei prezzi.

1.6.10. Controlli finali

L'Accertamento amministrativo e il sopralluogo tecnico (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, accertamento di avvenuto acquisto e/o riparazione per macchine ed attrezzature) effettuati dalla ASPA competenti per territorio per tutte le domande ammissibili a finanziamento riguardanti lavori ed interventi eseguiti per il ripristino delle strutture e delle scorte.

1.6.11. Danni alle infrastrutture

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui all'articolo 5 del D.lgs 102/2004, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, quali strade interpoderali (non comunali) acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica, canali di scolo, valloni ecc..

Per le opere sopracitate il finanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale ha carattere suppletivo. Occorre, perciò, porre in essere tutti gli accorgimenti e le limitazioni previste dalla presente circolare per evitare la sottrazione di risorse finanziarie destinate prioritariamente a

interventi nell'ambito delle imprese agricole. Allo scopo è indispensabile che le ASPA prestino particolare attenzione nell'esaminare le richieste di intervento, proponendo per la declaratoria soltanto le avversità eccezionali, per le quali da riscontri obiettivi e documentati, risulti un diretto nesso di casualità tra l'evento calamitoso e i danni alle infrastrutture (gravi danni che non permettono l'esercizio dell'infrastruttura), nonostante la regolarità e sistematicità delle manutenzioni eseguite, sia a carattere ordinario che straordinario.

Le ASPA terminate positivamente la fase istruttoria comunicano al beneficiario l'ammissibilità della domanda alla concessione del contributo in conto capitale per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso e i termini di esecuzione lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della citata comunicazione, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta per un massimo di 6 mesi.

Per i lavori urgenti, indifferibili, (necessità improcrastinabile di ricostruzione e ripristino) necessita il preventivo sopralluogo da parte delle ASPA competenti per territorio.

Per il computo metrico delle spese preventivate per il ripristino delle infrastrutture danneggiate si utilizzano prezzi unitari, che comunque non possono essere superiori a quelli determinati con prezzario regionale o, qualora gli stessi prezzari non prevedano le opere che si intendono realizzare, dovranno essere redatte specifiche analisi dei prezzi.

A opere ultimate, i beneficiari devono presentare la richiesta di accertamento finale unitamente alla seguente documentazione:

- consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure);
- elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni, prospetti);
- fatture in originale corredate da lettere liberatorie e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00 -.
- documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nei provvedimenti di concessione;

L'inizio lavori può essere attuato anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora il progetto non venga finanziato.

Le ASPA entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, verificano l'avvenuta esecuzione delle opere, predisponendo gli atti necessari per l'impegno dei fondi e successiva liquidazione dei contributi ai beneficiari.

2. Procedure di calcolo degli interventi

L' art. 5 del D.lgs.102/2004 prevede che gli interventi compensativi a favore delle imprese agricole possano essere concessi, a scelta della regione, in forma singola o combinata. Per evitare sovra compensazioni l'importo dell'aiuto non può comunque superare il danno effettivo subito dall'agricoltore. Pertanto, le ASPA dovranno vigilare attentamente, modulando le aliquote contributive in modo da contenere l'aiuto (quando sono concessi più interventi) entro il limite del danno e nell'ambito della disponibilità delle risorse finanziarie assegnate.

Non saranno considerate domande di aiuto quelle che prevedono indennizzi in conto capitale per importi ammissibili determinati in misura inferiore a 500 euro. Nel caso di prestiti agevolati non saranno considerate le domande il cui importo viene determinato in misura inferiore a 2.000 euro.

2.1 Contributo in conto capitale

Accertata l'entità del danno subito dall'impresa agricola a seguito dell'evento calamitoso, secondo le disposizioni sopra riportate, il contributo in conto capitale di cui all'art. 5 comma 2 lett.a) del D.lgs.102/2004 si calcola nel modo seguente:

1. danno accertato meno gli eventuali:

- risarcimenti assicurativi (diversi da quelli agevolati poiché la coltura assicurata è considerata non danneggiata);

- i costi di produzione non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche;

l'importo residuale si moltiplica per l'aliquota contributiva fino al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e fino all'80% nelle altre zone;

- gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dei costi specifici che l'impresa agricola ha dovuto sostenere per l'impossibilità di effettuare il raccolto a causa dell'avversità atmosferica.

2.2. Prestito ad ammortamento quinquennale

Per il calcolo dell'intervento previsto all'art. 5 comma 2 lett. b) - prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato - si procede come di seguito indicato:

SAU danneggiata x parametro Ha/coltura (parametri in vigore approvati con determinazione regionale). *A tale proposito la Direzione regionale Agricoltura nominerà una apposita commissione tecnica per la revisione periodica (triennale) dei parametri Ha/coltura.*
nell'ammontare del prestito possono essere comprese le rate di operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento calamitoso, inerenti all'impresa agricola, non pagate e certificate dall'Istituto bancario. Le rate prorogabili sono quelle scadenti dopo l'evento e comunque nei 12 mesi successivi al verificarsi dello stesso.

Si fa presente che la concessione del prestito ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) è subordinata alla presenza di eventuali maggiori esigenze di spesa di esercizio conseguenti al danno per l'anno in cui si è verificato l'evento e per quello successivo. Pertanto alla domanda dovrà essere allegata una specifica relazione relativa alle maggiori esigenze di spesa di esercizio da sostenere, conseguenti al danno.

Per quanto attiene alle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, le rate prorogabili riguardano, in particolare:

- i prestiti di soccorso concessi ai sensi della normativa abrogata (ex Legge 185/92 e successive modificazioni) e della normativa vigente;
- i prestiti di conduzione a favore delle imprese agricole;
- i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature agricole;
- le operazioni di credito intese al finanziamento di miglioramenti aziendali, poste in essere con la vigente legislazione;
- i mutui di soccorso per il ripristino delle strutture aziendali;
- i mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;
- i mutui per la realizzazione di piani di sviluppo aziendale.

2.3.Strutture aziendali e scorte

In caso di danni alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e fino all'80% dei costi effettivi. Per l'ammissibilità a contributo deve essere accertato un danno non inferiore al 30% della produzione lorda ordinaria, compresa quella zootecnica **cioè la spesa di ripristino deve incidere sulla produzione lorda ordinaria compresa quella zootecnica in misura non inferiore al 30%**. Deve essere inoltre verificato il nesso di causalità tra evento avverso e danno prodotto. Per i fabbricati, in particolare, deve risultare il riconoscimento di ruralità e le pertinenze devono essere funzionali e commisurate alle esigenze aziendali.

Per il computo metrico delle spese preventivate per il ripristino delle strutture danneggiate, si utilizzano prezzi unitari, che comunque non possono essere superiori a quelli determinati con prezzario regionale.

3.Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario di cui all'art. 7 e alle agevolazioni previdenziali di cui all'art 8 del decreto legislativo n. 102/2004

Gli interventi previsti dall'art.5 comma 2 lett. c) del D. Legs. n. 102/2004 " proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all' art. 7" e lett. d) "agevolazioni previdenziali, di cui all'art.8", scattano solo se adottati dalla Giunta regionale con la deliberazione di proposta di declaratoria , tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento nonché delle risorse finanziarie disponibili.

3.1.Proroga delle operazioni di credito agrario

L'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004 dispone la proroga, fino alla erogazione degli interventi di cui all'art. 5 comma 2, lett. B) per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate di credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario da parte

delle aziende agricole di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

Possono beneficiare della proroga solamente le imprese agricole che abbiano i requisiti di legittimazione del prestito quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b)

Le rate prorogabili sono quelle scadenti nei 12 mesi successivi all'evento e comunque sempre riferite ad operazioni poste in essere prima dell'evento stesso.

Le rate dei prestiti o mutui per i quali viene richiesta la proroga non possono essere considerate ai fini della determinazione del prestito di cui all'art. 5 comma 2 lett. b).

3.2.Anticipazione dei benefici

Il comma 2, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 102/2004 autorizza gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario, ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'art. 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge.

La dichiarazione deve riportare tutti gli elementi identificativi dell'azienda indicando, l'ordinamento colturale e produttivo, l'entità dei danni subiti a carico delle singole colture nonché l'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004.

Per accedere al beneficio l'impresa richiedente che ritiene di possedere i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, deve inoltrare domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva all'istituto di credito che, valutati gli aspetti creditizi, concede il beneficio in conformità ai parametri regionali.

La quantificazione degli aiuti sarà determinata secondo le procedure indicate al precedente punto 4.2. limitatamente agli interventi per danni alla produzione agricola di cui all'art. 5 comma 2 lett. b).

La domanda deve essere presentata all'Istituto di credito e all'ASPA che provvederanno all'istruttoria di competenza.

Gli Istituti di credito riscontrati i requisiti di legittimazione delle provvidenza, erogano il prestito a tasso di riferimento per il credito di soccorso vigente al momento del perfezionamento del prestito, con l'onere a carico del beneficiario per l'intera durata del prestito.

L'istituto di credito provvede inoltre a dare comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione agli uffici regionali competenti per territorio.

La concessione da parte dell'Istituto di credito del prestito agevolato non comporta nessun impegno da parte della Regione alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 comma 2, lett. b).

L'eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento negli interessi sulle operazioni di prestito agevolato da parte della Regione può intervenire entro un anno dalla data della deliberazione di concessione del prestito da parte dell'Istituto di credito dopo regolare istruttoria della domanda dall'ASPA competente per territorio che determinerà l'ammontare del prestito ammissibile e conseguentemente la quota di concorso pubblico riconoscibile nell'operazione.

In caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni creditizie per mancanza dei requisiti di legge o per mancanza di disponibilità finanziarie, alle operazioni di credito anticipate si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario che rimane a totale carico dell'impresa beneficiaria del prestito.

3.3.Esonero oneri previdenziali

Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1, del D.Lgs n. 102/2004, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, determina la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50%.

La misura dell'esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora si verificano eventi calamitosi, a carico della stessa impresa agricola, per 2 o più anni consecutivi.

L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati corredata da una dichiarazione rilasciata dall'ASPA, competente per territorio dalla quale risulta che l'impresa agricola rientri nell'area delimitata a seguito dell'evento calamitoso e che abbia subito un danno non inferiore al 30% .

4. Controlli a Campione

L'Area competente della Direzione Regionale agricoltura, a seguito della presentazione, da parte delle ASPA competenti per territorio, degli elenchi dei beneficiari ammessi alle provvidenze previste dall'art. 5 del D.Lgs. n.102/2004, può procedere ad una verifica a campione (minimo 5% dei beneficiari) sulle procedure adottate per il calcolo delle stesse provvidenze.

5. Pubblicità degli interventi

Eseguita la verifica, gli elenchi dei beneficiari, con i relativi indennizzi definitivi, saranno esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati dall'evento (art.10 D.Lgs.102/2004).

6. Spesa attuazione interventi

La spesa per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004, deve essere contenuta nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di questa Regione con i prelevamenti dal Fondo di Solidarietà Nazionale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.102/2004.

7. Ricorsi

Avverso i provvedimenti di esclusione delle ASPA competenti per territorio le imprese agricole, entro trenta giorni dalla comunicazione di non ammissibilità della domanda possono presentare ricorso per via gerarchica, chiedendo alla Direzione Regionale Agricoltura il riesame della domanda. La Direzione Regionale Agricoltura, comunica all'impresa l'esito del riesame della domanda. L'impresa agricola, in caso di esito negativo, può presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.

8. Istituti Bancari - Norme applicative dell'art.16 comma 5 Legge 122/2001

8.1. Attualizzazione prestiti di soccorso

L'art. 16, comma 5, della Legge 122/2001 ha stabilito che i contributi per il credito di soccorso sulle assegnazioni effettuate a partire dall'anno 2000, a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla ex Legge 14.02.1992 n. 185 e successive modificazioni, sono concessi in forma attualizzata.

Sulla base della richiamata disposizione, si ribadisce che a partire dalle avversità atmosferiche dell'anno 2001, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali, sarà liquidato:

- per le operazioni con scadenza annuale in un'unica soluzione al momento della scadenza della prima rata posticipata di ammortamento;
- per le operazioni con scadenza semestrale in due soluzioni alla scadenza della prima semestralità e alla scadenza della seconda semestralità attualizzando le rimanenti rate.

L'ammortamento dei finanziamenti quinquennali rimane fissato in dieci semestralità o in cinque annualità costanti posticipate.

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione. Pertanto la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno del semestre (o annualità) successivo all'entrata in ammortamento.

Il concorso regionale sugli interessi per i prestiti di soccorso a favore della ditta prestataria sarà erogato alla Banca alla scadenza della prima annualità o della seconda semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (4 per le annualità, 8 per le semestralità).

Sulla base di quanto disposto dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985 recante “Norme di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario” e dalla legislazione successivamente adottata, si precisa quanto segue:

- il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento vigente alla data di perfezionamento del finanziamento, al netto della commissione omnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio e determinata annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- la rata semestrale/annuale di concorso pubblico negli interessi sarà calcolata, come per il passato, sulle basi dei tassi di riferimento ed agevolati in vigore al momento dell’erogazione del prestito, per le operazioni di credito di soccorso.

8.2 Nulla-osta di concessione dei prestiti

I nulla-osta alla concessione dei prestiti rilasciati dalle ASPA competenti per territorio, riporteranno, mediante l’utilizzazione della modulistica predisposta dalla Direzione Regionale Agricoltura, oltre i consueti elementi descrittivi ed identificativi, inclusa la scelta dell’Istituto di credito di riferimento, anche l’importo richiesto dalla ditta prestataria..

Qualora, al momento della erogazione dei prestiti, i tassi di riferimento ed agevolati, nonché quelli di attualizzazione siano superiori a quelli presi a base per la determinazione della previsione di spesa, **le banche provvederanno alla riduzione dell’importo del prestito richiesto** in misura tale da non superare l’entità del contributo pubblico (semestrale/annuale ed attualizzato), stabilito dall’Ente Regione con apposita determinazione.

L’erogazione dei prestiti, da parte delle banche, dovrà essere effettuata entro quattro mesi dalla data di emissione dei nulla-osta stessi. Qualora, per particolari e motivate esigenze si dovesse rendere necessaria una proroga della validità, la relativa richiesta andrà presentata alle ASPA dell’Agricoltura competenti per provincia, prima della scadenza dell’atto di concessione.

Le banche sono tenute, inoltre, a comunicare, alla Direzione Regionale Agricoltura- Area competente gli elenchi nominativi delle ditte prestatarie, con l’indicazione delle relative richieste di finanziamento, ed a restituire alle menzionate ASPA di riferimento i nulla-osta di quelle non accettate.

8.3 Richiesta del contributo regionale da parte delle banche

Si richiama quanto già espresso al paragrafo 8.1.

La richiesta di contributi pubblici sui prestiti in parola, concessi a norma del D.Leg.vo 102/04 con le modalità di attualizzazione del contributo previste dall’art.16 della legge 122/01, dovrà essere

inoltrata dalle banche direttamente alla Direzione Regionale Agricoltura, Area competente prima della scadenza della prima annualità o della seconda semestralità.

Data e scadenza prima semestralità/annualità

La prima semestralità andrà a scadere, essendo gli interessi posticipati, il 1° giorno del sesto mese successivo all'entrata in ammortamento.

Per le annualità, la scadenza è fissata al 1° giorno dell'anno successivo all'entrata in ammortamento.

**MODULISTICA PER L'ATTIVAZIONE DEGLI
INTERVENTI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE
RELATIVE ALL'EVENTO CALAMITOSO
ABBONDANTI NEVICATE E GELATE DAL 3
FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 2012**

Alla Regione Lazio

Area Settore Provinciale Agricoltura

Prot. n. _____

Data _____

MODELLO DI DOMANDA- DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102**e SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO 18.4.2008 N.82****ART. 5 - INTERVENTI COMPENSATIVI**

Imprese agricole di cui all'art.

I sottoscritt _____ nato
 a _____ il _____ residente
 a _____ Via _____ C.F. _____
 _____ Partita I.V.A. _____ iscritto al registro delle imprese della
 C.C.I.A.A. di _____ in data _____ al n. _____ telefono
 _____, in qualità di **(1)** dell'impresa agricola
 _____ a seguito dei danni subiti dall'evento
 calamitoso(descrizione) _____
 con indirizzo produttivo **(2)** _____ sita nel Comune di
 _____, località _____

-----°°°-----

I sottoscritt _____ nato a _____
 _____ il _____ quale legale rappresentante del(3)
 con sede legale in Comune di _____ Località _____

CHIEDE

Ai sensi del D.Lgs. 102/04 e succ. D.Lgs. 82/08

Art. 5, comma 2° di cui alla Lettera A (4)

- contributo in conto capitale fino al 90%** del danno accertato nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 17 del Reg. CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento;
- contributo in conto capitale fino al 80% del danno accertato nelle altre zone sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento;

Ai sensi dell'Art. 5, comma 2°, di cui alla Lettera B (4)

- prestito ad ammortamento quinquennale** per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare, al seguente tasso agevolato:
- 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Reg. CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,;
 - 2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
- Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento, inerenti all'impresa agricola ;(5)

Ai sensi dell'Art. 5, comma 2°, di cui alla Lettera C (4)

- proroga delle operazioni di credito agrario**, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 102/2004; (6)

Ai sensi dell'Art. 5, comma 2°, di cui alla Lettera D (4)

- agevolazioni previdenziali**, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 102/2004;

Ai sensi dell'Art. 5, comma 3° (4)

- Concessione di contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone svantaggiate** di cui all'art. 17 del Reg. CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dei costi effettivi per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;
- Concessione di contributi in conto capitale fino al 80 % nelle altre zone** dei costi effettivi dei danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;

Ai sensi dell'Art. 5, comma 6°

- Interventi a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale per il ripristino di infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica;**

Note:

1) *Indicare il titolo di possesso (proprietario, affittuario, ecc.);*

2) *Indicare l'indirizzo produttivo dell'azienda (zootecnico, viticolo ecc.);*

3) *Cooperativa di raccolta ,lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, Organizzazione dei produttori riconosciuti, Consorzio, Consorzio di Bonifica;*

4) *Gli interventi che possono essere richiesti sono quelli che la Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili, ha adottato con la deliberazione la proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso.*

5) *la concessione del prestito ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) è subordinata alla presenza di eventuali maggiori esigenze di spesa di esercizio conseguenti al danno per l'anno in cui si è verificato l'evento e per quello successivo . Le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento, inerenti all'impresa agricola da comprendere nell'ammontare del prestito quinquennale, devono essere certificate dall'Istituto di credito che attesta il mancato pagamento.*

6) *le rate da prorogare ai sensi dell'art.7 del D.Legs. n. 102/2004, devono essere certificate dall'Istituto di credito che attesta il mancato pagamento.*

Che l'azienda ricade:

- in territorio svantaggiato di cui all'art.17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
- in altre zone;
- che non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione agevolata;
- che ha stipulato la polizza di assicurazione agevolata per la difesa dalle avversità atmosferiche per le seguenti produzioni:

(quadro 3)

Evento assicurato	Coltura	Q.li assicurati	Valore assicurato

Totale

- che in aggiunta ha richiesto l'applicazione dei seguenti interventi previsti dall'art. 5 del D.Legs. n. 102/2004, adottati dalla Giunta regionale con la proposta di declaratoria dell'evento indicato in oggetto:

(indicare l'intervento)

- Che ha percepito risarcimenti assicurativi (diversi da quelli delle polizze di assicurazione agevolata) per un importo di Euro ;
- che a seguito dei danni causati dall'evento non sono state sostenute le spese per cure colturali e di raccolta alle colture danneggiate:

(quadro 4)

COLTURA	CURE COLTURALI	IMPORTO
	TOTALE	

che a seguito dei danni causati dall'evento sono state sostenute maggiori spese alle colture danneggiate:

(quadro 5)

COLTURA	MAGGIORI SPESE	IMPORTO

Che il danno è stato calcolato nel rispetto delle "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 approvate con D.G.R n. 220 del 3.4.2009 pubblicata sul B.U.R. n. del ed ammonta ad Euro

Data

firma

Allegato 1

Produzioni triennio precedente colture danneggiate

Anno _____

Coltura	S.A.U.	Produzione media (*)	Prezzo Medio (*)	Totale
			Totale	

Anno _____

Coltura	S.A.U.	Produzione Media	Prezzo Medio	Totale
			Totale	

Anno _____

Coltura	S.A.U.	Produzione Media	Prezzo Medio	Totale
			Totale	

(*) I valori delle produzioni medie ed i prezzi medi sono disponibili presso le Aree Decentrate
Agricoltura competenti per territorio

	Totale S.A.U.	Totale					
--	------------------	--------	--	--	--	--	--

	Tare
--	------

	Sup. Totale
--	----------------

Modalità di compilazione dell'allegato 2.

Nella colonna 1 vanno inserite tutte le colture praticate in azienda. Devono essere indicate anche le colture praticate in province diverse da quella di presentazione della domanda. Nel qual caso indicare a fianco delle colture nella colonna 1 la sigla della provincia.

Nella colonna 2 vanno indicate le superfici (SAU) relative a ciascuna coltura inserendo i valori in ettari e are, separati tramite virgola (es. un appezzamento di 16300 mq. Sarà indicato in tabella come Ha 1,63).

Per la compilazione della colonna 3 e della colonna 5, relative alla produzione unitaria e al prezzo unitario, si dovrà fare riferimento ai valori medi ottenuti dalla somma dei rispettivi valori indicati nelle tabelle dell'allegato 1 diviso 3.

I valori della colonna 4 sono dati dal prodotto dei valori della colonna 2 con quelli della colonna 3 mentre i valori ordinari della colonna 6 sono dati dal prodotto della produzione totale (colonna 4) con il prezzo unitario (colonna 5).

Nella colonna 7 indicare la quantità effettiva di prodotto ottenuto nell'anno in cui si è verificato l'evento.

Nella colonna 8 indicare i prezzi medi, disponibili presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio;

Nella colonna 9 indicare il prodotto dei valori della produzione ottenuta nell'anno dell'evento (colonna 7) per il relativo prezzo medio unitario (colonna 8).

Nella colonna 10 indicare l'eventuale valore del prodotto assicurato che deve essere detratto dal valore ordinario (colonna 6).

Il valore del danno (colonna 11) quindi sarà dato dalla differenza tra il valore ordinario (colonna 6) il valore della produzione ottenuta (colonna 9) al quale va sommata l'eventuale produzione assicurata ($6 - [9 + 10]$).

In questo modo la percentuale del danno (colonna 12) che deve essere superiore al 30%, non è altro che il rapporto tra il valore del danno effettivo (colonna 11) e il valore ordinario (colonna 6) moltiplicato per 100. Ai fini dell'ammissibilità agli interventi compensativi la percentuale di danno totale (totale colonna 12) deve risultare non inferiore al 30%. Tale percentuale è il rapporto tra il valore totale della colonna 11 / colonna 6 moltiplicato cento.

N.B. Il rapporto percentuale derivante tra il valore della colonna 6 e il valore della colonna 11 deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio approvate con la proposta di declaratoria dalla Giunta regionale, ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori. Appare opportuno precisare che gli interventi compensativi si attuano in presenza di danni con incidenza sulla produzione lorda vendibile ordinaria aziendale non inferiore al 30%.

Quadro b Dichiarazione dei danni a carico delle strutture e scorte

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità degli atti e uso di atti falsi decadrà dai benefici eventualmente concessi,

dichiara:

che l'evento _____ del _____ :

- ha interessato l'azienda ricadente nelle località oggetto di delimitazione approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____ ;
- è stato riconosciuto eccezionale da parte del Mi.P.A.F con D.M. del _____ pubblicato sulla G.U. n. del _____ ;
- ha interessato le strutture e le scorte e i relativi danni richiedono interventi di ripristino secondo lo schema sotto riportato che incidono sulla P.L.V. ordinaria aziendale compresa quella zootecnica dove presente nella misura del _____ %

(quadro 1)

Descrizione	Mq	Spesa preventivata
A) strutture danneggiate		
Terreni non ripristinabili		
Terreni ripristinabili		
Fabbricati e altri manufatti rurali		
Strade poderali e canali di scolo aziendali		
B) scorte danneggiate	N/QI	
Scorte vive		
Scorte morte		
Macchine e attrezzi		
	TOTALE	

(quadro 2)

Scorte (Descrizione)	QI/N
Scorte vive:	
Scorte morte:	
Macchine e attrezzi	

Totale

Che il danno è stato calcolato nel rispetto delle "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 approvate con D.G.R n. 220 del 3.4.2009 pubblicata sul B.U.R. n. del ed ammonta ad Euro

Data

firma

Quadro C Dichiarazione dei danni a carico delle infrastrutture connesse all'attività agricola

(strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica canali di scolo, valloni ecc.)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità degli atti e uso di atti falsi decadrà dai benefici eventualmente concessi,

dichiara:

1. che l'evento _____ del _____ la cui proposta di declaratoria è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____ ;
2. è stato riconosciuto eccezionale da parte del Mi.P.A.F con D.M. del _____ pubblicato sulla G.U. n. del _____ ;
3. ha interessato le infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica canali di scolo, valloni ecc.) e i relativi danni richiedono interventi di ripristino secondo lo schema sotto riportato:

(quadro 1)

Descrizione	Mt.	Spesa preventivata
Strade interpoderali		
Acquedotti rurali		
Opere irrigue		
Opere di bonifica		
Canali di scolo		
Valloni		
Altro		

Che i danni per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica canali di scolo, valloni ecc.) sono stati calcolati nel rispetto delle "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 approvate con D.G.R n. 220 del 3.4.2009 pubblicata sul B.U.R. n. _____ del _____ ed ammontano ad Euro _____

Data _____

firma _____

Dichiara inoltre:

1. di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli indennizzi,
2. di essere pienamente a conoscenza delle normative che regolano gli interventi sul Fondo di solidarietà Nazionale;
3. che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni , agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
4. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
5. di accettare qualsiasi determinazione della Regione in ordine alla eventuale limitazione dei benefici concedibili per carenza di fondi;
6. di allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
7. di allegare fotocopia del codice fiscale;
8. di allegare le visure catastali recenti (antecedenti non oltre i sei mesi) o autocertificazione;
9. di allegare planimetrie catastali in scala 1:2000;
10. di allegare titoli di proprietà e/o di possesso dei terreni colpiti dall'evento calamitoso;
11. di allegare la documentazione contabile e fiscale (fatture, bolle di accompagnamento, Modello Unico, Modello Iva) probante le produzioni ottenute nell'anno in cui si è verificato l'evento;
12. di allegare la documentazione contabile e fiscale (fatture e bolle di accompagnamento) probante le produzioni delle colture danneggiate relative al triennio precedente;
13. di allegare il certificato degli Istituti di credito per le rate di prestiti e mutui in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso, attestante il mancato pagamento; (art. 5 comma 2, lett. b)
14. relazione relativa alle maggiori esigenze di spesa di esercizio da sostenere, conseguenti al danno;
15. di allegare il certificato degli istituti di credito per le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso, attestante il mancato pagamento; (art. 5 comma 2 lett. c)
16. di allegare - per l'azienda zootecnica – per i danni subiti alle strutture aziendali la documentazione probante la produzione lorda vendibile ordinaria aziendale compresa quella zootecnica riferita all'anno dell'evento;

17. di allegare per i danni alle strutture aziendali relazione tecnico economica ed elaborati progettuali delle opere oggetto di ripristino;
18. di allegare computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali;
19. di allegare assenso della proprietà delle strutture e/o dei terreni danneggiati ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino;
20. di allegare consuntivo di spesa e fatture quietanzate corredate da lettera liberatoria e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00, nel caso di lavori già eseguiti;
21. di allegare concessioni od autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia edilizia ambientale ovvero, in attesa delle stesse, dichiarazione inizio lavori o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni;
22. di allegare per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola relazione tecnico economica ed elaborati progettuali delle opere oggetto di ripristino;
23. di allegare computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali;
24. di allegare consuntivo di spesa e fatture quietanzate corredate da lettera liberatoria e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00, nel caso di lavori già eseguiti;
25. di allegare concessioni od autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia edilizia ambientale ovvero, in attesa delle stesse, dichiarazione inizio lavori o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni.

Data

firma

Di autorizzare la Regione Lazio al trattamento dei dati personali ai sensi del D Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

Nota esplicativa per la compilazione del modello di domanda:

Quadro A Dichiarazione danni alle produzioni

Sul *quadro 1* riportare i dati colturali relativi a tutta l'azienda.

Sul *quadro 2* riportare:

- i dati relativi alle colture danneggiate, indicate sugli appositi mod. 1A allegati alla deliberazione della Giunta regionale di declaratoria dell'evento eccezionale;
- separatamente la stessa coltura danneggiata ricadente su più fogli catastali delimitati ;

Sul *quadro 4* riportare le spese non sostenute per cure colturali e di raccolta relativamente alle superfici delle colture aziendali danneggiate indicate sugli appositi mod. 1A allegati alla deliberazione della Giunta regionale di declaratoria dell'evento eccezionale;

Sul *quadro 5* riportare le maggiori spese sostenute relativamente alle superfici delle colture aziendali danneggiate indicate sugli appositi mod. 1A allegati alla deliberazione della Giunta regionale di declaratoria dell'evento eccezionale;

L'allegato 1 del presente modello di domanda riporta i quadri necessari per il calcolo dei valori medi rese e prezzi delle produzioni danneggiate dall'evento relative ai tre anni precedenti il verificarsi dell'evento calamitoso stesso. Su ogni quadro riportare le colture praticate nell'anno di riferimento, le relative superfici investite, moltiplicate per le rispettive rese medie per i relativi prezzi medi. Le rese medie e i prezzi medi sono disponibili presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura competenti per territorio.

Per il calcolo dell'entità del danno utilizzare il mod. "allegato 2". Occorre calcolare l'incidenza del danno sulla coltura come da mod. "allegato 2". La relativa incidenza del danno deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio approvate con la proposta declaratoria della Giunta regionale, ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori.

Nel caso in cui la superficie di una coltura aziendale risulti delimitata parzialmente, il calcolo dell'incidenza del danno va effettuato rapportando la superficie danneggiata con la rispettiva produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente. Il risultato ottenuto va rapportato con l'intera produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento.

Qualora la coltura danneggiata nell'anno dell'evento, per le esigenze di rotazione agraria, non risulti presente nel triennio precedente il calcolo dell'incidenza del danno si effettua nel modo seguente:

moltiplicando la superficie relativa alla coltura danneggiata per i prezzi medi e le rese medie della stessa riferiti al triennio precedente. Tali dati sono disponibili presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio. Il risultato ottenuto diviso tre meno la produzione ottenuta della coltura danneggiata dall'evento corrisponde all'ammontare del danno della coltura stessa. L'incidenza del

danno si ottiene rapportando l'importo del danno alla coltura sulla produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento.

Quadro b Dichiarazione dei danni a carico delle strutture e scorte

Questo quadro deve essere compilato qualora si riscontrino danni alle strutture. Nel quadro 1 al punto "A) *Strutture danneggiate*", vanno descritte le strutture danneggiate, i relativi metri quadrati e la spesa preventivata utilizzando per il computo metrico, prezzi unitari, che non possono comunque essere superiori a quelli determinati dal prezzario regionale.

Nel punto "B) *Scorte danneggiate*", vanno invece inseriti i quintali o il numero di scorte vive e scorte morte danneggiate ed il relativo valore di spesa.

L'intervento di cui all'art. 5 comma 3 "danni alle strutture aziendali" si attiva quando l'incidenza dalla spesa di ripristino è superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento, compresa quella zootecnica.

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA DI

Prot. n.

Data

Spett.

Spett. Istituto di Credito

Spett. Direzione Regionale Agricoltura

Via R. Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA

Oggetto: Nulla osta - Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004

e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008

Art. 5 comma 2 lett. b). Prestito ad ammortamento quinquennale.

Importo di Euro

Evento: del .

IL Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di

VISTA la domanda presentata in data _____ ed acquisita al prot. n. _____ del Sig. _____
 nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ Tel. n. _____
 cod. fisc. _____ Partita IVA _____ C.C.I.A.A. n. _____ con qualifica di _____
 dell'azienda agricola di cui è _____ sita nel comune di _____ loc. _____
 rappresentata al NCT al foglio _____ particelle _____ intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 5
 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82
 del 18.4.2008 - Prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in
 cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso
 agevolato:

- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
 - 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
- nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

VISTE le "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008, approvate con D.G.R. n. 220 del 3 aprile 2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. _____ del _____ ;

RILEVATA la declaratoria d'eccezionalità dell'evento riconosciuta con D.M. del _____ , pubblicato sulla G.U. n. _____ del _____ ;

ACCERTATO che l'azienda di cui sopra:

- ricade nella zona delimitata con D.G.R. n. _____ del _____ di cui al foglio n. _____ particelle n. _____ ;
- ricade in territorio svantaggiato di cui all'art.17 del reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 ↑ ;
- ricade in altre zone ↑ ;
- ha una superficie agricola utilizzata pari a Ha ;
- ha subito danni alle seguenti colture:

Comune	Foglio	Particelle	Coltura	SAU	SAU Danneggiata	% del danno subito

per un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento esclusa quella zootecnica;

CONSIDERATO la non sussistenza dell'assicurazione contro il rischio ;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

ACCERTATO che l'azienda:

- per favorire la ripresa economica, a seguito dell'evento calamitoso, deve fronteggiare maggiori spese di esercizio;
- ha rate in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola, pari ad Euro , relative ad operazioni di credito agrario poste in essere anteriormente all'evento stesso;

CONSIDERATO che al prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio, previsto dall'art. 5 comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008, sia da attribuire il valore di Euro come di seguito specificato:

Colture danneggiate	Superficie danneggiata Ha	Parametro	Importo

Totale Euro			
Istituto di Credito	Data concessione mutuo	Data scadenza rata	Importo rata
Totale rate in scadenza Euro			
Totale complessivo Euro			

CONSIDERATO che la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 ha superato i limiti dell'assegnazione disposta dal Mi.P.A.F. con D.M. n. del , gli importi calcolati per ogni intervento sono stati ridotti percentualmente nei limiti delle disponibilità assegnate;

CONSIDERATO che l'istituto bancario prescelto è ;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 alla concessione a favore dell'azienda del prestito ad ammortamento quinquennale al tasso agevolato per l'importo complessivo di Euro , da destinare unicamente per le esigenze di esercizio aziendale per l'anno in cui si è verificato l'evento e quello successivo;

- La somma complessiva di Euro per il pagamento delle rate in scadenza in conto interessi - per il prestito di cui sopra , è stata impegnata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. del e graverà sul capitolo del bilancio regionale n. esercizio finanziario ;
- L'erogazione da parte dell'Istituto bancario prescelto dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla data di emissione del presente nulla osta.

Il Dirigente

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA DI

Prot. n.

Data

Spett.

Spett. Istituto di Credito

Spett. Direzione Regionale Agricoltura

Via R. Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA

Oggetto: Nulla osta - Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004

e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008

Art. 5 comma 2 lett. c). Proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7.

Importo complessivo rate Euro scadenze rate:

Evento: del .

IL Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di

VISTA la domanda presentata in data _____ ed acquisita al prot. n. _____ del Sig. _____
 nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ Tel. n. _____
 cod. fisc. _____ Partita IVA _____ C.C.I.A.A. n. _____ con qualifica di _____
 dell'azienda agricola di cui è _____ sita nel comune di _____ loc. _____
 rappresentata al NCT al foglio _____ particelle _____ intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 5
 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82
 del 18.4.2008 – Proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 comma 1;

VISTO l'art. 7 comma 1 del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 riguardante: "Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi";

VISTE le "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008, approvate con D.G.R. n. 220 del 3 aprile 2009, pubblicata sul B.U.R.L. n. _____ del _____ ;

RILEVATA la declaratoria d'eccezionalità dell'evento riconosciuta con D.M. del _____ , pubblicato sulla G.U. n. _____ del _____ ;

ACCERTATO che il beneficio di cui all'art. 5 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 - Agevolazioni previdenziali – è stato previsto, tra gli interventi da riconoscere, nella proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso D.G.R. n. _____ del _____ ;

ACCERTATO altresì che l'azienda di cui sopra:

- ricade nella zona delimitata con D.G.R. n. _____ del _____ di cui al foglio n. _____ particelle n. _____ ;
- ha una superficie agricola utilizzata pari a Ha _____ ;

- ha subito un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento, esclusa quella zootecnica;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

ACCERTATO che l'azienda ha rate prorogabili, per un totale di Euro la cui scadenza è la seguente:

Istituto di Credito	N. Finanziamento	Scadenza Originaria	Rata	Scadenza Finale	Rata	Importo
Totale complessivo Euro						

CONSIDERATO che la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 ha superato i limiti dell'assegnazione disposta dal Mi.P.A.F. con D.M. n. del , gli importi calcolati per ogni intervento sono stati ridotti percentualmente nei limiti delle disponibilità assegnate;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008 alla concessione a favore dell'azienda per i danni causati dall'evento del

sono prorogate le rate per un totale di Euro la cui scadenza è la seguente:

Istituto di Credito	N. Finanziamento	Scadenza Originaria	Rata	Scadenza Finale	Rata	Importo
Totale complessivo Euro						

- La somma del concorso nel pagamento degli interessi per le rate prorogate, è stata impegnata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. del e graverà sul capitolo del bilancio regionale n. esercizio finanziario .
- La concessione della proroga delle rate da parte dell'istituto bancario dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla data di emissione del presente nulla osta.

Il Dirigente

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA DI

Prot. n.

Data

Spett. INPS

Spett. Direzione Regionale Agricoltura
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Oggetto: Dichiarazione - Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004
e successivo Decreto legislativo n. 82 del 18.4.2008
Art. 5 comma 2 lett. d). Agevolazioni previdenziali.

Evento: del .

IL Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di

VISTA la domanda presentata in data ed acquisita al prot. n del Sig.

Per un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento, esclusa quella zootecnica;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

DICHIARA CHE

L'azienda ricade nel territorio delimitato con D.G.R. n. del e che ha subito un danno non inferiore al 30 % della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale dell'anno dell'evento, esclusa quella zootecnica.

Il Dirigente

